DISPOSIZIONI URGENTI PER LA PROSECUZIONE ED IL RIFINANZIAMENTO DI INTERVENTI IN MATERIA SOCIALE

Art. 4

Copertura finanziaria

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, complessivamente pari a lire 30.500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini dei bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo alla Presidenza del Consiglio dei Ministri previsto dalla legge 28 dicembre 1995, n. 550. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente decreto.

Versione in vigore dal 16 aprile 1996, non più in vigore dal 15 giugno 1996 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni urgenti per la prosecuzione ed il rifinanziamento di interventi in materia sociale
Estremi	Decreto-legge 12 aprile 1996, n. 196
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1996

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/disposizioni-urgenti-per-la-prosecuzione-ed-il-rifinanziamento-di/art-4-copertura-finanziaria/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it